

Pubblicato il 23/09/2019

Sent. n. 593/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 1998, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Giovanna Pallottini, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Stefano Galeazzi in Ancona, piazza Diaz, 5;

contro

Comune di San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Di Concetto, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

per l'annullamento

- del provvedimento [omissis] prot. [omissis] recante rigetto istanza di sanatoria ex art. 13 della Legge n. 47/1985;

- del connesso parere negativo della Commissione Edilizia Comunale espresso in data 4/6/1998.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2019 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente realizzava, senza titolo, un manufatto edilizio di mq. 18,29, con altezza interna di ml. 2,10 e volume complessivo di mc. 38,41, suddiviso in due parti. La costruzione è ubicata all'interno del cortile di proprietà, a ridosso del muro di recinzione e destinata a ricovero dell'autoclave e del serbatoio a servizio del complesso residenziale.

Al fine di regolarizzare l'edificazione, [omissis] presentava, al Comune di San Benedetto del Tronto, istanza di sanatoria ex art. 13 della Legge n. 47/1985; istanza che veniva tuttavia respinta, con il provvedimento oggetto dell'odierno gravame, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- l'intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesistico;

- l'entità dell'intervento risulta eccessiva per poterlo considerare una pertinenza.

Si è costituita, per resistere gravame, l'amministrazione comunale intimata.

2. Con il primo motivo viene dedotto eccesso di potere per difetto istruttorio e travisamento dei fatti, poiché il manufatto in questione, considerate le sue caratteristiche, la sua destinazione e le sue modeste dimensioni, deve essere considerato una pertinenza a servizio dell'abitazione principale e, come tale, soggetta al regime autorizzatorio anziché a quello concessorio.

La censura è infondata.

Per giurisprudenza ormai consolidata, la qualifica di pertinenza urbanistico-edilizia va riconosciuta soltanto ad opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzano per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coesenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, Sez. II, 22/7/2019 n. 5130; id. Sez. VI, 30/7/2019 n. 5388 e 5388).

Nel caso specifico, come rilevato in precedenza, si tratta di un manufatto di oltre mq.18, cioè di dimensioni planimetriche equivalenti a due camere da letto singole in base ai criteri dimensionali di cui all'art. 2 del DM 5/7/1975.

Costituisce, pertanto, di un vero e proprio ampliamento di cui non viene fornita alcuna particolare giustificazione tecnica ineludibile, poiché risulta verosimile, anche in base alla comune esperienza, che l'impianto di autoclave (praticamente una pompa) possa limitarsi ad occupare spazi modesti all'interno di cantine o garage o anche all'esterno sotto piccole tettoie all'uopo dedicate.

Il ricorrente, inoltre, non spiega quale fosse l'esigenza tecnica di realizzare una tale costruzione per ospitare il serbatoio dell'impianto, che potrebbe essere collocato anche nel sottosuolo o all'esterno (con chiusure ermetiche). Peraltro nessun elemento tecnico viene fornito per giustificare le relative dimensioni. Al riguardo va osservato che la costruzione in oggetto ha un volume di oltre 38 metri cubi, mentre un solo metro cubo equivale a 1.000 litri di acqua.

3. Quanto sopra esclude l'esigenza di trattare l'ulteriore motivo di censura attinente la questione del vincolo paesistico, poiché trattasi di ragione ostativa autonoma rispetto alla precedente.

Anche l'eventuale fondatezza di tali censure non toglierebbe, al provvedimento, efficacia ostativa alla sanatoria, rendendo così inutile la sentenza di accoglimento (parziale), secondo i principi consolidati in materia di provvedimenti lesivi che si fondano su plurime e autonome ragioni ostative (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 30/4/2019 n. 2813).

4. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

L'ESTENSORE

Gianluca Morri

IL PRESIDENTE

Sergio Conti

IL SEGRETARIO

